

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2181 del 06/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA TEREX OPERATIONS ITALY Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2196 del 05/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11078/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"TEREX OPERATIONS ITALY Srl" – Brescello.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"TEREX OPERATIONS ITALY Srl"** avente sede legale in Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.51/A – Loc. Lentigione** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **costruzione di carrelli elevatori** ubicato in Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.51/A – Loc. Lentigione** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.**44173** del **18/08/2015** e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 11/09/2015 e 16/11/2015;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere di ARPA Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/10104/2015 acquisito in data 23/11/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Brescello con atto n.prot. 4161 acquisito in data 25/05/2016;

Visto il Nulla Osta del Comune di Brescello, prot.n.2134 del 12/03/2016, acquisito al protocollo PGRE/2016/5356 del 20/05/2016, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"TEREX OPERATIONS ITALY Srl"** ubicato nel Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.51/A – Loc. Lentigione**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) La presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia n.prot.33604/142/2011 del 10/06/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

**Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "TEREX OPERATIONS ITALY Srl" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **costruzione di carrelli elevatori** negli impianti ubicati in Comune di **Brescello – Via Cisa Ligure n.51/A – Loc. Lentigione** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di COV, relativo ad una attività di progetto su 220 giorni/anno è fissato in **28.971,5 Kg/anno;**

L'emissione totale di COV, espresso come C-Organico, è fissata in **40.951 Kg/anno;**

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.8 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E TAGLIO TUBI  
 EMISSIONE N.11 – SALDATURA  
 EMISSIONE N.14 – ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA  
 EMISSIONE N.31 – CABINA DI VERNICIATURA N.4  
 EMISSIONE N.32 – CABINA DI VERNICIATURA N.4  
 EMISSIONE N.52 – SALDATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Settembre 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **29 Settembre 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione

che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Convogliata per E27 – E28 – E31 – E32: 75 mgC/Nmc  
 Valore Limite di Emisione Diffusa: 20% di input solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1 (*)	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E2 (*)	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA/SALDATURA	3000	Oltre il colmo del tetto	Salt	Materiale Particellare	< 10	(1)
E4-E5 (*)	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E7 (*)	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA	1800	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare/ nebbie oleose	< 10	
E8	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E TAGLIO TUBI	2500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare/ nebbie oleose	< 10	
E9	SALDATURA	9000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare	< 10	
E10	BANCO TAGLIO AL PLASMA	20000	Oltre il colmo del tetto	1	Materiale Particellare	< 10	(1)
E11	SALDATURA	15000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E13	SALDATURA (LATERIZI SPECIALI)	12000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare	< 10	
E14	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO MOTORI IN PROVA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E23	SABBIATURA	30000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E24	SABBIATURA	40000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E25	CARTEGGIATURA	35000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 10	
E26	GRUPPO TERMOVENTILANTE CABINA DI VERNICIATURA N.3	2000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 <350 <35	(2)
E27-E28	CABINA DI VERNICIATURA N.3	70000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	<3 <75	
E29	GRUPPO TERMOVENTILANTE CABINA DI VERNICIATURA N.3	2000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 <350 <35	(2)
E30	GRUPPO TERMOVENTILANTE CABINA DI VERNICIATURA N.4	2000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 <350 <35	(2)
E31-E32	CABINA DI VERNICIATURA N.4	70000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	<3 <75	(3)
E33	GRUPPO TERMOVENTILANTE CABINA DI VERNICIATURA N.4	2000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 <350 <35	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E34 (*)	PANTOGRAFO	10000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	<10	
E36	COLLAUDO MEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E38	COLLAUDO MEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E40-E41 (*)	COLLAUDO MEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E44 (*)	COLLAUDO MEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E51	SALDATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare	<10	
E52	SALDATURA	7500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	<10	

(\*) Emissioni momentaneamente disattivate.

(1) Per tale emissione visto il suo funzionamento saltuario la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per i parametri **Materiale Particellare e Ossidi di Zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

(3) Trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento degli impianti e tenuto conto che tale emissione è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

### **IMPIANTI TERMICI CIVILI**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1÷G4	IMP. TERMICO CIVILE	850 Cad.	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 <35 < 100	(1)
G5	IMP. TERMICO CIVILE	650	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 <35 < 100	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G7-G8-G10	IMP. TERMICO CIVILE	1100 Cad.	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5  <150 <35 < 100	(1)
G11	IMP. TERMICO CIVILE	180	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5  <150 <35 < 100	(1)
G17	IMP. TERMICO CIVILE	50	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5  <150 <35 < 100	(1)
G18	IMP. TERMICO CIVILE	1100	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5  <150 <35 < 100	(1)
G23-G24	IMP. TERMICO CIVILE	60 Cad.	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 5  <150 <35 < 100	(1)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore una potenza termica nominale inferiore a 3 Mw

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, dei COV (Espressi come C-Tot), del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E27-E28-E31-E32** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno

precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E27-E28-E31-E32**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.27 - 28 - 31 - 32 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 23 - 24 - 25 - 26 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 29 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 30 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 33 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 34 - 51 - 52.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot. n.44173 del 18/08/2015 e successive integrazioni;

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06**

- Lo scarico in pubblica fognatura oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque reflue classificate come acque reflue industriali.

### **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 m<sup>3</sup>**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD <sub>5</sub>	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I reflui prodotti nelle attività lavorative e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs. n.152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività dello stabilimento produttivo è conforme alle prescrizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**